



I.P.A.B.
CASA DI RIPOSO "MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA"
SAN DONÀ DI PIAVE



Casa di riposo "Monumento ai caduti in guerra"

Via San Francesco 11, 30027 San Dona' di Piave

Tel 0421-330807 Fax 0421-331165

info@cdrmonumento.it - info@pec.cdrmonumento.it

www.cdrmonumento.it

C.F. 84000090278 – P.I.: 01783000274

Statuto Organico

(Allegato "A" approvato con deliberazione n. 15 del 26/06/2019)



ARTICOLO 1

Art. 1

L'IPAB intitolata "Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra" è stata istituita nel 1925 da un apposito comitato che il 25 febbraio 1926 stabilì di destinare somme di denaro raccolte, e da raccogliere, alla istituzione di una Casa di Ricovero per vecchi e per inabili al lavoro.

L'IPAB è stata eretta in Ente Morale con amministrazione autonoma con decreto reale 29 ottobre 1936 secondo lo statuto podestarile del 15 luglio 1936.

Detto statuto è stato successivamente sostituito con altro approvato con Decreto ministeriale in data 31 marzo 1969.

Successivamente, negli anni, lo Statuto della Casa di riposo ha subito ulteriori modifiche ed integrazioni che hanno avuto come risultato finale lo Statuto attualmente in vigore.

La Casa di Riposo ha sede legale in via S. Francesco n.11 nel Comune di San Donà di Piave nel territorio di competenza dell'ULSS 10 "Veneto orientale".

Il Foro competente è quello di Venezia.

ART.2

L'IPAB ha per fine Statutario:

- la cura, l'assistenza e il recupero funzionale a favore delle persone, in condizioni di non autosufficienza con particolare riguardo alle malattie quali il morbo di Alzheimer ed altre forme di demenza o affetti da patologie invalidanti e degenerative abbisognevole di cura e riabilitazione psicofisica.
- L'erogazione di servizi sociali e socio sanitari sul territorio o a domicilio in accordo con gli organismi competenti e compatibilmente con le proprie risorse strutturali ed organizzative.
- L'assistenza e la cura di persone in stato terminale.
- La gestione dei servizi di Ospedale di comunità.
- Elaborare e promuovere progetti formativi, culturali, educativi e assistenziali indirizzati anche al territorio a favore delle persone a sostegno del momento educativo – formativo della famiglia.
- Promuovere e sostenere progetti formativi indirizzati alle risorse umane anche esterne per - tra le altre cose - l'adeguamento delle competenze dei propri dipendenti ad ogni livello, in quanto essi costituiscono la leva strategica per l'evoluzione professionale e culturale.

Per il raggiungimento di detti scopi l'Ente può avvalersi di convenzioni e accordi con altri Enti e/o organismi privati.

L'Ente può erogare servizi in forma gratuita o semigratuita, laddove esista disponibilità di bilancio.

ART.3

Le attività strumentali, che potranno essere svolte dalla Casa di Riposo, sono disciplinate da apposito regolamento.

ART.4

Gli ospiti sono soggetti al regolamento e al trattamento propri dell'Ente.



ART.5

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati, i quali possono farsi assistere dai Ministri

Del culto che professano.

L'assistenza spirituale dei ricoverati che riconoscono la religione cattolica, viene affidata ad un sacerdote designato dall'autorità ecclesiastica, preferibilmente di S. Dona' di Piave.

ART.6

Nel regolamento della Casa di Riposo sono determinate le norme per l'accoglimento e l'eventuale dimissione dell'anziano oltre che le eventuali garanzie da richiedere per il pagamento delle rette degli ospiti non accolti a carico di Enti Pubblici.

La misura della retta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.7

La Casa di Riposo attinge i mezzi necessari al raggiungimento delle proprie finalità:

- a) mediante versamento delle rette da parte o per conto degli ospiti;
- b) mediante contributi e donazioni da parte di Enti pubblici e privati;
- c) mediante lasciti, elargizioni e rendite patrimoniali.

I beni mobili ed immobili devono, di regola, essere dati in affitto. Mobili ed immobili devono risultare regolarmente inventariati.

ART.8

Gli organi della Casa di Riposo sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il collegio dei Revisori

ART.9

La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) consiglieri nominati dal Sindaco in conformità a quanto disposto dalle leggi n.142/90, n.81/91 e successive modifiche e/o integrazioni.

La nomina dei consiglieri deve avvenire tra soggetti in possesso di competenza o esperienze in campo sociale e/o sanitario e/o giuridico amministrativo.

Non possono far parte del Consiglio coloro che si trovano nelle incompatibilità previste dalla Legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi consiglieri, nella prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente con separate votazioni, a maggioranza dei componenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, assumendone le funzioni.

Il consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni e cessa indipendentemente dalla sua costituzione alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di ordinaria Amministrazione, anche se scaduto, fino a quando non sia regolarmente sostituito.



In caso di sostituzione per morte, dimissione o altra causa, i componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla normale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri non possono essere rinominati per più di due mandati consecutivi, in conformità alla norma di cui all'art.10 della legge n.6972/1890, ed allo scopo di assicurare il ricambio necessario a garantire il buon andamento della gestione amministrativa.

ART.10

I componenti del Consiglio Amministrativo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

La scadenza prevista dall'art.32, comma 1^a, punto 3 della legge n.6972/1890 viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.11

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato o per disposizione del Presidente o per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con esplicito ordine del giorno e con invito a rimettersi a domicilio, cinque giorni prima della seduta, o un giorno prima se la convocazione riveste carattere d'urgenza.

ART.12

Le funzioni degli Amministratori danno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento del loro mandato. Il Consiglio di Amministrazione può, con propria deliberazione, stabilire e quantificare, ai sensi e nel rispetto della normativa di legge, una indennità di funzione annuale.

ART.13

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, la proposta si intende respinta. Le votazioni si fanno ad appello nominale o a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti la persona. Le deliberazioni devono essere motivate e contenere il riassunto della discussione avvenuta. Devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluni dei componenti abbia inteso spiegare e giustificare il loro voto per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza degli eventi diritto e non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla discussione.

ART.14

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario –Direttore e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, viene fatta menzione.

ART.15

Al Consiglio di Amministrazione aspettano compiti di programmazione, le attività di indirizzo dell'Ente e la verifica dei risultati. Le competenze del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e della dirigenza sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento.



ART.16

Al Consiglio di Amministrazione spettano – in virtù dei principi comuni ad ogni organo collegiale – la rappresentanza dell'Ente, compiti di vigilanza sull'applicazione delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, in virtù della posizione che riveste in quanto alla guida dell'organo collegiale. Le singole competenze trovano la loro attuazione nel regolamento di cui l'art.15.

ART.17

Il Segretario-Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'istituto e dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, nei limiti delle attribuzioni riservategli dalla legge e dal Consiglio di Amministrazione e del profilo professionale rivestito.

Le sue competenze sono disciplinate dal regolamento di cui all'art.15.

ART.18

Il Collegio dei Revisori è composto da un unico revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati fra i revisori inseriti nell'elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico, nominato dalla Giunta regionale.

Il revisore unico dura in carica per 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, non è revocabile, salvo che non adempia secondo le norme di legge e di statuto al suo incarico, ed è rieleggibile per una sola volta.

ART.19

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

ART.20

E' istituito all'interno del sito istituzionale dell'Ente, l'Albo online nel quale pubblicare tutti gli atti ed i provvedimenti di cui leggi, norme, disposizioni e regolamenti ne prevedano la pubblicazione.

ART.21

Norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'adozione del presente statuto continua a svolgere la sua attività fino alla scadenza del mandato originariamente prevista.